



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-07-2016 (punto N 42)

Delibera N 702 del 19-07-2016

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Lorenzo ROTI

Estensore MARCO TAGLIAFERRI

Oggetto

DGR n. 652/2013. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Inail per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria: proroga

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	PROROGA PROTOCOLLO D'INTESA

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto previsto dalla Legge 11 marzo 1988, n.67, che all'art.12 stabilisce che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle “prime cure ambulatoriali”, in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali;

Preso atto di quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 2000, n.388, che all'art.95 prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106, che dispone che l'INAIL possa erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Considerato che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

Preso atto che con delibera G.R. n.652 del 29 luglio 2013, in attuazione delle previsioni dell'art.95 della richiamata L. 388/2000 e del sopraccitato accordo quadro sancito in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, successivamente sottoscritto in data 27 agosto 2013;

Considerato che il suddetto protocollo d'intesa prevede, all'art.6, la stipula di successive convenzioni attuative tra INAIL e Regione e tra INAIL e strutture sanitarie presenti sul territorio regionale, allo scopo di realizzare una sinergia operativa nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria riabilitativa ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

Preso atto che con delibera G.R. n.161 del 23 febbraio 2015 è stata data attuazione alle previsioni della delibera G.R. n.652 del 29 luglio 2013, approvando gli schemi di convenzione per la regolazione dei rapporti tra Regione Toscana e INAIL e dei rapporti tra INAIL e strutture pubbliche e private accreditate sul territorio regionale, oltre agli elenchi delle strutture, pubbliche e private accreditate, che si sono rese disponibili per la erogazione di prestazioni integrative in materia di riabilitazione in favore degli infortunati sul lavoro;

Considerato che il protocollo d'intesa sottoscritto prevede, all'art.9, una durata triennale del medesimo, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà tra le parti, e che la scadenza è prevista in data 26 agosto 2016;

Stabilito di procedere al rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL, così come sottoscritto in data 27 agosto 2013, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga del suddetto protocollo, allegato A al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto di incaricare le competenti strutture della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 14 luglio 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere al rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e INAIL, così come sottoscritto in data 27 agosto 2013, per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga del suddetto protocollo, allegato A al presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. di incaricare le competenti strutture della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
LORENZO ROTI

Il Direttore
MONICA PIOVI